

CITTA' DI IMPERIA

Assessorato ai Servizi Sociali e Politiche Sociali, Politiche Giovanili, Attività e Servizi Educativi ed Immigrazione

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NIDO D'INFANZIA E PER L'INTEGRAZIONE CON IL SISTEMA LOCALE DEI SERVIZI EDUCATIVI

INDICE

Premessa generale

Titolo I As	ssetto organizzativo e funzionale		
Articolo 1	Definizioni		
Articolo 2	I principi generali e i valori che ispirano il servizio		
Articolo 3	Finalità del nido d'infanzia		
Articolo 4	Caratteristiche organizzative, calendario ed orari		
Articolo 5	Iscrizione al servizio di nido e redazione delle graduatorie di ammissione		
Articolo 6	Verifiche e controlli		
Articolo 7	Determinazione delle rette per l'accesso al nido		
Articolo 8	Modalità di pagamento della retta e procedure di sospensione/decadenza dal		
	servizio		
Articolo 9	Rinuncia al servizio		
Articolo 10	Funzionamento del nido, competenze professionali e figure di riferimento		
Articolo 11	Il Progetto Pedagogico e il Progetto Educativo		
Articolo 12	Organizzazione del lavoro nel nido		
Articolo 13	Funzioni di Coordinamento Pedagogico Comunale e Distrettuale		
Articolo 14	Aggiornamento in servizio e formazione permanente		
	Raccordo con i Presidi Socio-Sanitari Pubblici		
Articolo 16	Informazione sul Servizio di Nido		
	Carta del Servizio		
Articolo 18	Gruppo di Rappresentanza		
TITOLO II Autorizzazione al Funzionamento e Accreditamento			
	Definizioni		
	Ambito di applicazione		
	Soggetti interessati		
	Requisiti per l'Autorizzazione al Funzionamento		
	Requisiti per l'Accreditamento		
Articolo 24	Composizione e Funzionamento delle Commissioni Distrettuale e Regionale		

Tabella A – Criteri di valutazione per l'ammissione al nido

Articolo 25 Informazione, Vigilanza e Sistema Sanzionatorio Articolo 26 Abrogazione e norme di rinvio

Premessa generale

I servizi educativi per l'infanzia costituiscono un sistema di opportunità educative che favoriscono, in stretta integrazione con le Famiglie, l'armonico, integrale e pieno sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini.

La realizzazione di tali finalità consegue dal riconoscimento dei bambini come individui sociali competenti e attivi, come soggetti portatori di originali identità individuali, come titolari del diritto ad essere attivi protagonisti della loro esperienza e del loro sviluppo all'interno di una rete di contesti e relazioni capace di sollecitare e favorire la piena espressione delle loro potenzialità individuali.

La realizzazione di tali finalità discende, altresì, dalla stretta integrazione dei servizi con le Famiglie, riconosciute come co-protagoniste del progetto educativo dei servizi, portatrici di propri valori e culture originali, nonché dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi medesimi.

Il perseguimento di tali finalità contribuisce, infine, alla realizzazione di politiche di pari opportunità fra donne e uomini in relazione all'inserimento nel mercato del lavoro, nonché di condivisione delle responsabilità genitoriali fra madri e padri.

I servizi educativi per l'infanzia costituiscono punti di riferimento per la realizzazione di politiche di prevenzione e recupero del disagio fisico, psicologico e sociale.

Nel loro funzionamento, i servizi educativi per l'infanzia promuovono raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche presenti sul territorio, con i servizi sociali e sanitari, nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività toccano la realtà dell'infanzia.

I servizi educativi per l'infanzia sono luoghi di elaborazione, produzione e diffusione di un'aggiornata cultura dell'infanzia.

La più recente normativa di riferimento per il sistema dei servizi educativi per la prima infanzia è la seguente:

- Legge Regionale 9 aprile 2009, n. 6 ad oggetto "Promozione delle politiche per i minori e i giovani";
- Delibera di Giunta Regionale n. 222 del 6.03.2015, ad oggetto "Linee guida sugli standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, in attuazione dell'art. 30, c. 1, lett. d) della L.R. 9 aprile 2009, n. 6";
- Legge 13 luglio 2015 n. 107, ad oggetto "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".

Grande importanza, poi, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 (Sistema integrato 0-6), riveste la continuità nido - scuole d'infanzia del territorio al fine di aiutare il passaggio dei bambini nel nuovo ambiente favorendone una crescita serena. Tutta l'attività pedagogica svolta dal personale nido deve essere supportata processi formativi e lavoro d'equipe costanti e sistemici.

Titolo I

Assetto organizzativo e strutturale

Articolo 1 Definizioni

- 1. Ai fini del presente regolamento si intende:
- a) per nido d'infanzia, la struttura educativa che accoglie bambine e bambini da tre a trentasei mesi;
- b) per Comune, il Comune di Imperia;
- c) per Concessoniario, il Soggetto Terzo cui è affidato il servizio nido in concessione;
- d) per Distretto, il Distretto Socio-Sanitario n. 3 Imperiese, vale a dire l'ambito territoriale ottimale di riferimento per promuovere forme associative tra i Comuni e per la definizione e la gestione dei piani di intervento nell'area socio-assistenziale e la programmazione dei servizi educativi per l'infanzia:
- e) per anno educativo, il periodo compreso tra il mese di settembre ed il mese di giugno dell'anno successivo.

Articolo 2 I principi generali e i valori che ispirano il servizio

Uguaglianza

Il nido d'infanzia accoglie tutti i bambini in età che ne consentano l'ammissione, compatibilmente con il numero dei posti disponibili, senza alcuna distinzione, garantendo pari opportunità, equità, giustizia e cortesia.

Integrazione

I bambini disabili e quelli in condizione di particolare disagio sociale hanno priorità di accesso.

Partecipazione

Il nido d'infanzia valorizza e sostiene la partecipazione delle Famiglie con particolare riguardo all'accoglienza, al dialogo e al confronto costante.

Trasparenza

Il Comune garantisce l'informazione chiara, completa e tempestiva riguardo alle procedure, ai tempi e ai criteri di erogazione del servizio, in merito ai diritti e alle opportunità di cui godono le Famiglie.

Riservatezza

I bambini frequentanti e le loro Famiglie hanno diritto alla salvaguardia della riservatezza per quanto attiene al trattamento delle loro immagini e dei loro dati personali sensibili.

Articolo 3 Finalità del nido d'infanzia

Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che concorre con le Famiglie alla crescita e alla formazione delle bambine e dei bambini dai tre ai trentasei mesi, garantendo loro il diritto all'educazione, nel pieno rispetto dei principi affermati dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989 e di quelli più generali in materia di tutela dei diritti umani.

Le bambine e i bambini sono dunque considerati persone titolari di diritti individuali, sociali e civili.

L'organizzazione dello spazio e dei tempi di vita, la possibilità di sperimentarsi in attività di gioco, di apprendimento e di relazione con gli altri, costituiscono i percorsi privilegiati nei quali i bambini e le bambine trovano occasioni per acquisire coscienza di sé e delle proprie competenze.

Il nido d'infanzia, infatti, è istituito allo scopo di:

- assicurare ad ogni bambina e bambino un contesto di cura ed educazione che ne favorisca lo sviluppo e i primi apprendimenti, in un rapporto costante e armonico con la Famiglia;
- rispondere ai bisogni sociali e di cura educativa delle Famiglie;
- valorizzare la genitorialità e le relazioni familiari in una prospettiva di partecipazione e di cooperazione educativa;
- diffondere la cultura e i diritti dell'infanzia.

Il nido d'infanzia, al fine di contribuire alla realizzazione del Sistema Educativo Integrato previsto dalle vigenti normative regionali e nazionali, opera in rete con gli altri servizi socio-educativi e scolastici del territorio, in particolare con la scuola dell'infanzia.

Per garantire il pieno raggiungimento delle finalità del nido, il Comune, in collaborazione con il Distretto, promuove il raccordo con le istituzioni culturali, sociali e sanitarie del territorio.

Articolo 4 Caratteristiche organizzative, calendario ed orari

La gestione del nido di infanzia viene affidata ex artt. 164 e ss. del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ad un Concessionario individuato, previo esperimento di gara a procedura aperta, in un Soggetto professionale qualificato che garantisca, in piena autonomia imprenditoriale, all'interno delle due strutture comunali (Nido "I Cuccioli" di Piazzetta De Negri 2/A; Nido "Gli Scoiattoli" di Via Porta Nuova, 3) lo svolgimento dello stesso servizio nel rispetto degli standard regionali e degli indirizzi forniti dall'Amministrazione comunale.

La capacità ricettiva complessiva, calcolata secondo la normativa regionale e comunale vigente, è pari a 92 posti di cui 4 vengono assicurati dal Concessionario, a titolo gratuito (sia per il Comune che per l'Utenza) ed in ogni tempo, al fine di consentire l'inserimento di Minori segnalati dai Servizi Sociali professionali dell'Ambito territoriale Sociale n. 11 del Comune di Imperia.

Il servizio di nido di infanzia si svolge da settembre a giugno, dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, per un numero minimo di ore di apertura pari a 8,30 (otto ore e mezzo).

I bambini iscritti al servizio nido comunale dovranno essere inseriti entro il mese di dicembre di ogni anno.

Sulla base delle iscrizioni pervenute, i nidi di infanzia si possono articolare in singole sezioni miste (composte da un gruppo di bambini con età differenziate) ovvero in più sezioni organizzate come segue:

- sezione piccoli, accoglie bambini da 3 a 12 mesi,
- sezione medi, accoglie bambini da 12 a 24 mesi,
- sezione grandi, accoglie bambini da 24 a 36 mesi.

Nel caso in cui le iscrizioni raccolte dal Comune non riescano a coprire la suddetta capienza massima, i posti rimasti liberi rientrano, dal successivo mese di gennaio, nella disponibilità del Concessionario.

In tal caso, se quest'ultimo decide di accogliere nuove domande di iscrizione per la stessa tipologia di servizio (tempo-pieno o part-time) dato in concessione, lo stesso non può applicare all'Utenza tariffe inferiori a quelle stabilite dal Comune.

Diversamente, il Concessionario può gestire i posti rientrati nella sua disponibilità, in piena autonomia organizzativa e a prezzo di mercato, con assunzione dei conseguenti rischi d'impresa, nel rispetto della normativa vigente, secondo giorni, orari, costi a carico dell'utenza e nel rispetto del progetto presentato in sede di gara.

In aggiunta, per tutta la durata dell'anno educativo, possono essere forniti dal Concessionario, a prezzo di mercato, servizi complementari ai bambini ed alle famiglie fruitrici del servizio nido di infanzia (*id est*: trasporto/accompagnamento, ecc.) nonché attività di potenziamento del servizio (*id est*: pre e post nido, ecc.).

Il rapporto numerico tra personale del nido e bambini iscritti deve sempre essere conforme a quanto previsto dalla normativa regionale vigente.

Tutte le attività devono essere garantite dal Concessionario nei termini previsti dal progetto educativo e dal/i modello/i organizzativo/i presentati in sede di gara.

Articolo 5 Iscrizione al servizio di nido e redazione delle graduatorie di ammissione

Possono presentare domanda di iscrizione i genitori o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, residenti e non residenti nel Comune di Imperia.

Ai bambini e alle bambine già frequentanti il nido l'anno precedente ed in età ancora utile, è garantita la prosecuzione del servizio con priorità assoluta per l'anno educativo successivo.

Tutte le domande di iscrizione e di rinnovo, debitamente compilate, pena la nullità delle medesime, devono essere presentate secondo i termini e le modalità individuate annualmente con bando pubblico emesso dal Settore Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attività Educative e Scolastiche.

Le stesse confluiscono in graduatorie, suddivise per fasce d'età e in relazione alla residenza, approvate secondo le scadenze previste dal bando sopra citato e pubblicate on line nell'apposita Sezione del Sito istituzionale del Comune di Imperia (www.comune.imperia.it) e presso gli uffici competenti.

Vengono prioritariamente soddisfatte le domande confluite nelle graduatorie dei residenti.

Al fine di garantire uniformità ed oggettività di valutazione, le suddette graduatorie sono predisposte sulla base dei criteri di cui alla tabella sub "A" allegata al presente Regolamento per costituirne parte integrante ed essenziale.

Il Concessionario non può in alcun modo interferire nella individuazione dei bambini che occuperanno tali posti. Il Comune comunica al Concessionario, di norma entro il mese di luglio di ciascun anno, i nominativi ed i dati dei bambini da inserire nei posti del nido. Quest'ultimo, provvede, a sua volta a comunicare, in corso d'anno, i nominativi dei bambini che sostituiscono eventuali dimessi. Il Concessionario è tenuto a comunicare al Comune la programmazione degli inserimenti effettivi dei bambini prima dell'apertura annuale del servizio, nonché l'assenza prolungata dell'utente che avvenga senza giustificazione. Nel caso in cui il Settore comunale di riferimento accerti l'impossibilità di coprire tutti i posti riservati al Comune di Imperia, ne dà tempestiva comunicazione al Concessionario, entro e non oltre il mese di dicembre, rimettendo, dal mese successivo i posti non coperti nella disponibilità del Concessionario, in deroga alla riserva iniziale prevista, fino alla fine dell'anno educativo di riferimento, fatta salva la continuità educativa per gli anni successivi.

Articolo 6 Verifiche e controlli

Il Comune, così come previsto dalla normativa vigente in materia, si riserva di sottoporre ad accertamento le dichiarazioni rese dalle Famiglie richiedenti l'iscrizione al nido, anche attraverso verifiche dirette ed indirette sulla veridicità dei dati ivi contenuti.

Al fine di rendere più celere l'esecuzione dei controlli, il Responsabile del procedimento, individuato ai sensi della legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, può richiedere la documentazione necessaria atta ad integrare le informazioni in suo possesso.

Le dichiarazioni mendaci comportano la decadenza dal diritto di usufruire del servizio, fatta salva l'adozione di altri atti a tutela del Comune.

Articolo 7 Determinazione delle rette per l'accesso al nido

In termini generali, l'accesso al nido comporta per le Famiglie che ne usufruiscono un beneficio sotto forma di agevolazione economica sul costo complessivo a carico della comunità, diversificata in relazione alle condizioni economiche effettive delle stesse Famiglie.

Queste ultime sono tenute al pagamento di una retta calcolata sulla base del valore del rispettivo I.S.E.E. Minorenni.

Tenuto conto delle finalità del servizio e della necessità di assicurare il rispetto della percentuale di copertura prevista dalle norme di legge vigenti in materia finanziaria, il Comune, in relazione alle quote a carico dell'utenza, stabilisce con propri atti dispositivi e periodicamente adegua:

- 1) l'entità;
- 2) le modalità di riduzione, che si applicano ricorrendo una o più fra le seguenti condizioni:
 - per fruizione del servizio a tempo parziale;
 - disabilità, certificata dai servizi pubblici, del bambino/della bambina;
 - iscrizione contemporanea al servizio di due o più fratelli/sorelle;
 - malattia;
 - chiusura/sospensione totale del servizio superiore a tre giorni;
- 3) le modalità di maggiorazione, che si applicano se il genitore non è residente.

Articolo 8

Modalità di pagamento della retta e procedure di sospensione/decadenza dal servizio

Le modalità di pagamento della retta e le procedure di sospensione/decadenza dal servizio sono disciplinate da apposito atto regolamentare del Concessionario, previa approvazione del Comune. Deve, in ogni caso, essere garantito il mantenimento del posto al/alla bambino/bambina che, per ragioni diverse, si assenti per oltre 28 giorni consecutivi, a fronte del pagamento - entro i termini ivi previsti - della metà della quota mensile assegnata.

Articolo 9 Rinuncia al servizio

Qualora il genitore intenda rinunciare alla fruizione del servizio, dovrà presentare, direttamente agli Uffici amministrativi del Comune e/o del Concessionario e con un preavviso minimo di 10 (dieci) giorni, una rinuncia scritta ed, altresì, regolarizzare la situazione dei pagamenti pregressi.

Qualora, dopo la rinuncia, il genitore volesse nuovamente iscrivere il proprio figlio per l'anno educativo successivo, dovrà presentare nuova istanza.

La copertura dei posti resisi vacanti per rinuncia o per decadenza viene predisposta entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuta vacanza o decadenza a cura del Concessionario, sentito il proprio Coordinatore pedagogico.

Articolo 10 Funzionamento del nido, competenze professionali e figure di riferimento

Nel rispetto dei requisiti e parametri di legge fissati per la determinazione dei profili professionali, il funzionamento dei servizi socio-educativi in genere, e del nido d'infanzia in particolare, è assicurato da un Gruppo di lavoro composto dalle seguenti figure professionali:

- personale educativo;
- coordinatore pedagogico;

- personale ausiliario;
- addetti alla cucina,

integrato dalle figure di riferimento famigliare rappresentate di norma dai Genitori.

Le mansioni e le competenze di ciascuna delle suddette figure professionali, definite dalla normativa vigente, si svolgono ed esplicano secondo il metodo del lavoro di gruppo e il principio della collegialità, in stretta collaborazione con le Famiglie al fine di garantire la continuità degli interventi educativi e il pieno e integrato utilizzo delle diverse professionalità.

Il *personale educativo* ed il *coordinatore pedagogico* costituiscono l'Equipe educativa che, in linea generale, si occupa di:

- attuare, in coordinamento con gli uffici amministrativi competenti, l'inserimento dei bambini;
- programmare periodicamente il lavoro;
- presentare alle Famiglie e agli Organismi di partecipazione, meglio declinati ai successivi articoli, la programmazione educativa annuale;
- realizzare e verificare i progetti educativi anche in collaborazione con le Famiglie;
- proporre e definire insieme alle Scuole dell'Infanzia incontri periodici finalizzati alla continuità educativa;
- garantire lo svolgimento di iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale e alla formazione permanente.

Il *personale ausiliario* garantisce l'ordine e l'igiene degli spazi ed, insieme al personale educativo, il rispetto delle norme di sicurezza. Collabora con gli educatori nelle attività quotidiane e partecipa alle iniziative più significative dell'anno al fine di favorire il benessere dei bambini e delle bambine. Gli *addetti alla cucina* garantiscono il servizio di mensa per i bambini e per il personale, nel rispetto della normativa vigente in materia di autocontrollo alimentare nonchè delle raccomandazioni della Struttura Complessa - Sicurezza Alimentare dell'A.S.L. n. 1 Imperiese, che confluiscono nella Tabella dietetica e nutrizionale adottata dal servizio comunale dato in concessione.

La Tabella prevede sia il menù invernale che quello estivo e viene consegnata, sotto forma di opuscolo informativo, ai genitori dei bambini all'atto del loro inserimento affinché, nell'ipotesi in cui ricorrano esigenze personali di particolari regimi alimentari, si possano apportare modifiche e/o integrazioni dietro apposita prescrizione a cura del Pediatra di famiglia.

I *Genitori* condividono con l'Equipe educativa la realizzazione dei progetti e svolgono un ruolo fondamentale e reciprocamente arricchente a favore di una migliore qualità del servizio. Il raccordo tra le Famiglie e l'Equipe è garantito da un programma organico e coerente di situazioni di incontro (colloqui, incontri di piccolo gruppo o di sezione, assemblee, riunioni di lavoro, incontri di discussione, feste, ecc.) che si svolgono con regolarità nel corso dell'anno.

In tali momenti di incontro, le Famiglie ricevono ogni informazione utile a comprendere i percorsi educativi intrapresi con il bambino ed a confrontarsi rispetto alla sua crescita psico-fisica e relazionale.

Articolo 11 Il Progetto Pedagogico e il Progetto Educativo

Il Progetto Pedagogico ed il Progetto Educativo costituiscono i documenti fondamentali di riferimento di cui si deve dotare il Concessionario per ogni servizio educativo.

Il primo è il documento generale in cui vengono esplicitati i valori, gli orientamenti e le finalità pedagogiche a cui il secondo si deve ispirare.

In particolare, quest'ultimo, con riferimento ad ogni anno educativo, definisce:

- l'assetto organizzativo del nido, in particolare il calendario, gli orari e le modalità di ambientamento, l'organizzazione degli spazi e dei gruppi di bambini nonchè i turni del personale;
- gli elementi costitutivi della programmazione educativa, in particolare l'organizzazione della giornata-tipo, l'impiego di strumenti di osservazione e documentazione,

- l'organizzazione del tempo di lavoro non frontale;
- i contesti formali, quali i colloqui individuali, e non formali, quali feste e laboratori, nonché le altre attività e le iniziative per la partecipazione attiva delle Famiglie alla vita del servizio educativo:
- le forme di integrazione del nido nel sistema locale dei servizi educativi, scolastici e sociali.

Articolo 12 Organizzazione del lavoro nel nido

Il personale - educativo e ausiliario - è assegnato ai singoli servizi nel rispetto del rapporto numerico personale/bambini come definito dalla normativa regionale vigente, tenuto conto dell' orario di apertura e dell'articolazione dei turni.

Lavoro non frontale

L'équipe educativa, nel quadro degli indirizzi dati dalla suddetta normativa, è responsabile dell'elaborazione e dell'aggiornamento permanente del progetto educativo del servizio e adotta, a tale scopo, quale strategia privilegiata, la modalità collegiale di organizzazione del proprio lavoro.

Per lo svolgimento delle funzioni di stretta competenza, gli educatori utilizzano una quota di orario diversa da quella utile a garantire l'orario di apertura del servizio all'utenza poiché il tempo lavoro individuale prevede la disponibilità di un monte ore annuale per le attività di programmazione, gestione sociale e aggiornamento.

Lavoro frontale

I momenti educativi all'interno del nido sono organizzati a favore dei bambini privilegiando situazioni di piccolo gruppo e sono tesi alla valorizzazione delle diversità individuali.

Adeguate strategie sono adottate per consentire un loro ambientamento graduale e attivo alla nuova situazione nei primi giorni di frequenza, ivi compresa la previsione della presenza di un familiare in detto periodo.

La personalizzazione del rapporto degli educatori con i singoli bambini, con particolare riguardo alle situazioni di cura personale, e con i genitori, consente di stabilire un tessuto di sicurezze e di fiducia sul quale si costruisce positivamente, nel tempo, l'esperienza dei bambini nel nido. Un'attenta predisposizione degli ambienti della sezione e della dotazione degli arredi e delle attrezzature promuove nei bambini la capacità di orientarsi attivamente e consapevolmente fra le diverse possibilità di gioco, favorendo la progressiva autonomia delle scelte e lo strutturarsi di contesti di relazione fra bambini e fra bambini ed adulti.

L'organizzazione dei tempi quotidiani secondo una matrice di regolarità e continuità sollecita lo strutturarsi nei bambini di aspettative e intenzioni nei confronti delle diverse esperienze.

Articolo 13 Funzioni di Coordinamento Pedagogico del nido di infanzia e Distrettuale

Il Coordinatore pedagogico del nido di infanzia è responsabile del progetto educativo e del modello organizzativo, gestisce i rapporti nel gruppo di lavoro, organizza la formazione del personale, cura i rapporti con le famiglie e provvede a sviluppare in modo continuativo le informazioni sia all'interno che all'esterno del servizio, in modo da rielaborare e formulare periodicamente gli obiettivi ed i processi di lavoro.

Attraverso il Coordinamento pedagogico distrettuale dei servizi per l'infanzia viene garantito il necessario raccordo tra i servizi pubblici e privati operanti sul territorio distrettuale e la qualificazione del sistema integrato, anche mediante il concorso dei referenti dei servizi stessi.

Nel rispetto dell'autonomia gestionale dei singoli servizi educativi e degli indirizzi dettati dalla Regione Liguria, vengono realizzate le seguenti attività di coordinamento:

- supporto nell'elaborazione di atti regolamentari dell'ente locale;
- elaborazione di materiale informativo sui servizi del territorio;
- promozione della verifica e dell'innovazione delle strategie educative, nonché di quelle

- relative alla partecipazione delle Famiglie e ai percorsi di educazione familiare;
- sviluppo e coordinamento dell'utilizzo, da parte dei servizi del territorio, degli strumenti per l'osservazione, la documentazione e la valutazione delle esperienze educative, nonché dell'impiego di strumenti di valutazione della qualità e monitoraggio dei relativi risultati;
- promozione, in accordo con i coordinatori pedagogici dei servizi, del piano della formazione degli operatori e monitoraggio dell'attuazione dello stesso;
- raccordo con l'A.S.L. n. 1 Imperiese per tutti gli ambiti di competenza;
- promozione di scambi e confronti fra i servizi presenti nel sistema locale;
- promozione della continuità educativa da zero a sei anni attraverso il coinvolgimento dei referenti della Scuola dell'infanzia, anche in relazione all'accoglienza dei bambini anticipatari e alla presenza delle Sezioni "Primavera".

Articolo 14 Aggiornamento in servizio e formazione permanente

La necessità di aggiornamento professionale e di formazione di tutto il personale in servizio – coordinatore pedagogico, educatori, addetti alle cucine ed ausiliari - deriva dalla natura e dalle finalità del servizio.

In questa prospettiva è importante che le iniziative si svolgano secondo una programmazione puntuale e continuativa e siano finalizzate al miglioramento delle competenze professionali del personale e della qualità del servizio, anche avvalendosi della consulenza di Istituti universitari di ricerca e/o Agenzie di formazione in genere nonché della collaborazione del Coordinatore pedagogico del Distretto Socio-Sanitario n. 3 Imperiese.

Articolo 15 Raccordo con i Presidi socio-sanitari pubblici

- Il Comune è tenuto a garantire gli opportuni raccordi con i Presidi socio-sanitari pubblici del territorio in ordine alle seguenti materie:
- a) attività di informazione e prevenzione in tema di salute e benessere nella prima infanzia;
- b) elaborazione e controllo dei menù, nel caso che il servizio preveda la somministrazione di alimenti;
- c) progetti di intervento nei confronti di bambini portatori di disagio fisico, psicologico e sociale e di particolari patologie;
- d) attività istruttorie, di vigilanza e controllo ai sensi della normativa regionale vigente in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti e farmaceutica.

Articolo 16 Informazione sul Servizio di Nido

- Il Comune garantisce a tutte le Famiglie potenzialmente interessate un'informazione capillare sul servizio nido al fine di:
- a) favorire una completa conoscenza della gestione del servizio stesso, ivi compresa la possibilità di accesso, su richiesta motivata, a tutti gli atti inerenti il suo funzionamento;
- b) verificare in modo puntuale la corrispondenza fra domanda e offerta.
- Tali obiettivi vengono perseguiti mediante la diffusione di materiale documentale e informativo, avvisi pubblici (anche attraverso gli organi di informazione), visite dirette nei nidi e altre iniziative specifiche di vario genere, somministrazione di strumenti utili al rilevamento della qualità percepita, gestione a norma di legge dei reclami.

Articolo 17 Carta del Servizio

Il Comune adotta la Carta del Servizio quale strumento che rende trasparente ed esigibile il livello qualitativo delle prestazioni rese e che regola i rapporti con gli utenti.

La Carta contiene i seguenti elementi:

- a) principi fondamentali che presiedono all'erogazione del servizio di nido;
- b) criteri di riferimento per l'accesso;
- c) modalità generali di funzionamento e standard di qualità;
- d) forme di partecipazione e controllo da parte delle Famiglie;
- e) diritti di natura risarcitoria per inadempienze nell'erogazione del servizio accertate a seguito di presentazione di reclami.

Articolo 18 Gruppo di Rappresentanza

Nel quadro delle disposizioni regionali vigenti citate in premessa, l'Amministrazione garantisce adeguate forme di partecipazione delle Famiglie attraverso la costituzione di un apposito organismo rappresentativo che esprime pareri sui diversi aspetti legati al funzionamento del servizio, ivi comprese le possibili ulteriori direzioni lungo cui sviluppare le politiche di intervento nel settore dei servizi educativi per l'infanzia.

Per ogni servizio di nido comunale, il suddetto organismo di partecipazione si configura come un Gruppo di rappresentanza che prevede la presenza delle seguenti componenti:

- 1 rappresentante dei genitori per ciascun gruppo sezione (nei servizi con un unico gruppo sezione almeno due genitori);
- 1 educatore:
- 1 ausiliario;
- il Coordinatore pedagogico;
- il Dirigente del Settore Servizi Sociali, Prima Infanzia, Attività Educative e Scolastiche, o suo delegato;
- 2 rappresentanti dell'Aministrazione Comunale nominati dal Sindaco, che restano in carica per tutto il mandato dell'Amministrazione Comunale;

Tra i rappresentanti dell'A.C viene eletto il Presidente a cui compete convocare e presiedere le riunioni.

Il Gruppo di rappresentanza dei genitori si elegge ogni anno secondo le modalità fissate con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

I componenti del Gruppo di rappresentanza sono rieleggibili ed i genitori ne possono far parte nei limiti del periodo di effettiva frequenza del bambino.

In caso di dimissioni o decadenza di 1 o più componenti si procederà alla loro surroga con la designazione, a seconda dei casi, da parte delle varie componenti del Gruppo stesso.

Il membro nominato per surroga durerà in carica per il rimanente periodo di tempo fino alla scadenza del mandato del Gruppo.

I componenti del Gruppo esercitano il loro incarico in modo gratuito. Il Gruppo si riunisce almeno due volte l'anno.

L'Assessorato di riferimento raccoglie le istanze e interagisce operativamente con i suddetti Gruppi di rappresentanza, incontrandoli con cadenza almeno annuale, riservandosi di invitare all'incontro soggetti terzi, anche istituzionali, laddove sia opportuno in relazione alle tematiche da trattare.

TITOLO II Autorizzazione al Funzionamento e Accreditamento

Articolo 19 Definizioni

Ai sensi del presente regolamento:

- per *autorizzazione al funzionamento* si intende il procedimento amministrativo attraverso il quale vengono verificate le condizioni di un servizio educativo per la prima infanzia ai fini del suo accesso al mercato dell'offerta;
- per *accreditamento* si intende il procedimento amministrativo attraverso il quale vengono verificate le condizioni di un servizio educativo per la prima infanzia ai fini del suo accesso al mercato pubblico dell'offerta.

Articolo 20 Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti i servizi ricompresi nel sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia, per come definiti dalla vigente normativa regionale e, in particolare, ai seguenti servizi:

- a) nido d'infanzia;
- b) servizi integrativi per la prima infanzia, così articolati:
 - —centro bambini/genitori;
 - —centro bambine/bambini;
 - ----spazi ricreativi occasionali,

indipendentemente dalla loro localizzazione e dalla loro forma di titolarità e gestione.

Qualsiasi altro servizio con carattere di temporaneità e occasionalità, comunque denominato, che accolga bambini di età inferiore ai 3 anni dovrà ugualmente corrispondere ai requisiti oggettivi e soggettivi previsti per i servizi di cui al comma precedente, con riferimento alla tipologia di servizio che meglio corrisponde alle proprie modalità di funzionamento e offerta.

Articolo 21 Soggetti interessati

I soggetti pubblici e privati, titolari di servizi educativi per la prima infanzia, sono tenuti ad ottenere il rilascio del provvedimento di autorizzazione al funzionamento per i propri servizi prima dell'inizio della loro attività e, successivamente, in tutti i casi in cui intervengano modifiche della situazione.

I soggetti privati hanno facoltà di richiedere, per i loro servizi, l'accreditamento.

A questo scopo, si sottopongono alla verifica degli ulteriori requisiti previsti e, nel caso del conseguimento di un provvedimento con esito favorevole, acquisiscono la possibilità di essere destinatari di finanziamento pubblico.

I soggetti pubblici sono tenuti a rispettare, nei propri servizi, i requisiti per l'accreditamento.

Articolo 22 Requisiti per l'Autorizzazione al Funzionamento

Costituiscono condizione per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento il rispetto dei requisiti previsti dalla vigente normativa regionale, con particolare riferimento a:

- standard dimensionali e caratteristiche della struttura;
- ricettività della struttura e rapporti numerici fra operatori e bambini;

- titoli di studio e requisiti di onorabilità degli educatori, del personale ausiliario e del coordinatore pedagogico assegnati al servizio, e corretta applicazione agli stessi della relativa normativa contrattuale;
- rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica, di tutela della salute e della sicurezza e della sicurezza alimentare;
- progetto pedagogico e progetto educativo;
- un programma annuale di formazione degli educatori per un minimo di venti ore di cui sia possibile documentare l'effettiva realizzazione;
- partecipazione nell'ambito di tale programma a percorsi formativi di aggiornamento, ove presenti, promossi dal coordinamento distrettuale.

Articolo 23 Requisiti per l'Accreditamento

Costituiscono condizione per il rilascio dell'accreditamento il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa regionale, con particolare riferimento a:

- possesso dell'autorizzazione al funzionamento e dei relativi requisiti;
- l'adesione ad iniziative e scambi con altri servizi della rete locale anche promossi dal coordinamento distrettuale;
- l'adozione di strumenti per la valutazione della qualità e di sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;
- la disponibilità ad accogliere bambini portatori di disabilità o di disagio sociale segnalati dal servizio sociale pubblico previo convenzionamento con l'ente pubblico in caso di servizi a titolarità privata.

Articolo 24 Composizione e Funzionamento delle Commissioni Distrettuale e Regionale

In considerazione della complessità e delicatezza delle attività di controllo necessarie per garantire le condizioni di qualità identificate dal presente regolamento, quali requisiti per i servizi educativi autorizzati e accreditati, operano, rispettivamente:

- un'apposita Commissione tecnica distrettuale costituita da: Direttore Sociale del Distretto, Coordinatore pedagogico distrettuale, Referente dell'Azienda Sanitaria locale in rappresentanza delle competenze dei servizi inerenti i diversi ambiti da verificare;
- un'apposita Commissione tecnica regionale composta da: Coordinatore pedagogico del Distretto, Referente regionale e Coordinatore pedagogico di altro Distretto.

Le Commissioni di cui sopra – operando nella completezza della loro composizione – realizzano l'istruttoria valutativa nei procedimenti di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento. Gli aspetti metodologici e procedurali dei suddetti sistemi autorizzativi e di accreditamento vengono disciplinati dalla vigente normativa regionale cui si rinvia.

Articolo 25 Informazione, Vigilanza e Sistema Sanzionatorio

I soggetti titolari dei servizi educativi autorizzati al funzionamento inseriscono nel sistema informativo regionale i dati riferiti alle proprie unità di offerta, entro i termini annualmente stabiliti dall'Organo regionale e/o nazionale.

Il Comune vigila sul funzionamento dei servizi educativi presenti sul suo territorio mediante visite e sopralluoghi tesi a verificare il buon funzionamento generale del servizio e in particolare l'effettiva

sussistenza di ogni condizione corrispondente – a seconda dei singoli casi - ai requisiti previsti per l'autorizzazione al funzionamento o l'accreditamento, anche attraverso l'acquisizione di dati informativi relativi all'anno educativo di riferimento.

L'A.S.L. svolge funzioni di vigilanza e controllo sui servizi educativi presenti sul proprio territorio nell'ambito della verifica delle materie di competenza.

Qualora, nell'esercizio delle competenze di vigilanza, il Comune rilevi la perdita dei requisiti previsti per il rilascio dell'autorizzazione o dell'accreditamento, assegna un termine per provvedere all'adeguamento, e, ove tale termine non venga rispettato, provvede alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.

Nel caso in cui il Comune accerti la presenza di un servizio educativo privo dell'autorizzazione al funzionamento, ne sospende con effetto immediato l'attività fino al regolare esperimento della procedura autorizzativa.

La revoca dell'accreditamento comporta la decadenza dei benefici economici eventualmente concessi.

Art. 26 Abrogazione e norme di rinvio

Il presente Regolamento abroga e sostituisce il precedente approvato con delibera consiliare n. 14 del 23.02.2006.

Per quanto non specificamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle leggi ed agli atti aventi forza di legge nazionali e regionali vigenti in materia, allo Statuto del Comune di Imperia, ai regolamenti di carattere generale nonché ad ogni altra vigente normativa.

Tabella A – Criteri di valutazione per l'ammissione al nido

CRITERIO DI VALUTAZIONE A) "CARATTERISTICHE DEL NUCLEO FAMILIARE"	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	VALUTAZIONE ATTRIBUITA
BAMBINO IL CUI NUCLEO FAMILIARE PRESENTA UNA SITUAZIONE SOCIO-AMBIENTALE, SEGNALATA E DOCUMENTATA DAI SERVIZI SOCIALI OPERANTI PRESSO LE STRUTTURE PUBBLICHE TERRITORIALI, TALE DA ESSERE DI SERIO PREGIUDIZIO PER UN SANO SVILUPPO PSICOFISICO DEL BAMBINO STESSO	RELAZIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE	PUNTI 10
BAMBINO AFFIDATO AD ENTE LOCALE IN FORZA DI PROVVEDIMENTO DELL'A.G., OSPITE DI STRUTTURE TUTELARI PER MINORI O IN AFFIDAMENTO FAMILIARE E/O PREADOTTIVO	PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE + RELAZIONE SOCIALE	PUNTI 10
BAMBINO DIVERSAMENTE ABILE (EX LEGE N. 104/92) E/O CON STATI DI MALATTIA CERTIFICATI DAL S.S.N. E CON SPECIFICA RICHIESTA DI INSERIMENTO AL NIDO	CERTIFICAZIONE SPECIALISTICA	PUNTI 10
CONDIZIONE DI NUCLEO MONOPARENTALE DISSOCIATO (VEDOVO/A, UNICA FIGURA GENITORIALE CON FIGLIO NON RICONOSCIUTO DALL'ALTRO GENITORE CHE NON ABBIA RICOSTRUITO UN NUOVO NUCLEO FAMILIARE, GENITORE CON AFFIDO ESCLUSIVO)	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SU MODULO D'ISCRIZIONE/ PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	PUNTI 7
PER OGNI MINORE IN AFFIDAMENTO FAMILIARE/PREADOTTIVO ESCLUSO QUELLO DI CUI SI RICHIEDE L'ISCRIZIONE	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SU MODULO DI ISCRIZIONE	PUNTI 3
PER OGNI FAMIGLIARE CONVIVENTE CON DISABILITA' MOTORIA E/O PSICO-SENSORIALE E/O CON INVALIDITA' PREVISTA DAL D.P.C.M. 159/2013 E/O ANZIANO FRAGILE	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SU MODULO DI ISCRIZIONE + CERTIFICAZIONE SPECIALISTICA	PUNTI 2
ISCRIZIONE DI GEMELLI	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SU MODULO DI ISCRIZIONE	PUNTI 1
CRITERIO DI VALUTAZIONE B) "CONDIZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI"	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	VALUTAZIONE ATTRIBUITA
PER OGNI GENITORE OCCUPATO STABILMENTE, DIPENDENTE O AUTONOMO, A TEMPO PIENO	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SU MODULO DI ISCRIZIONE	PUNTI 12
PER OGNI GENITORE OCCUPATO STABILMENTE, DIPENDENTE O AUTONOMO, A TEMPO PARZIALE	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SU MODULO DI ISCRIZIONE	PUNTI 10
PER OGNI GENITORE CHE HA EFFETTUATO PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE O DI LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO NEI 12 MESI ANTECEDENTI LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SU MODULO DI ISCRIZIONE	PUNTI 7
PER OGNI GENITORE DISOCCUPATO O INOCCUPATO, ISCRITTO NELLE LISTE DEL CENTRO PER L'IMPIEGO	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SU MODULO DI ISCRIZIONE	PUNTI 5
PER OGNI GENITORE STUDENTE ISCRITTO A SCUOLA/UNIVERSITA' NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO/ACCADEMICO	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SU MODULO DI ISCRIZIONE	PUNTI 4
CRITERIO DI VALUTAZIONE C) "ULTERIORI ELEMENTI DI VALUTAZIONE"	DOCUMENTAZIONE RICHIESTA	VALUTAZIONE ATTRIBUITA
INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA E/O IN LISTA D'ATTESA DELL'ANNO EDUCATIVO PRECEDENTE, SENZA FRUIZIONE DEL SERVIZIO PER INDISPONIBILITA' DEL POSTO	ACCERTAMENTO D'UFFICIO	PUNTI 2

Legenda alla Tabella A

In merito ai punteggi di cui al criterio di valutazione a), si precisa che gli stessi sono cumulabili.

In merito alle voci di cui al criterio di valutazione b), si specifica quanto segue:

- 1. verranno valutate <u>esclusivamente</u> le occupazioni in regola con la normativa tributaria e previdenziale;
- 2. per parziale occupazione si intende un orario di lavoro fino a 25 ore settimanali (l'orario degli insegnanti a tempo pieno è fissato convenzionalmente in più di 25 ore settimanali);
- 3. per prestazioni di lavoro autonomo occasionale si intendono prestazioni che trovano la loro fonte normativa nelle disposizioni dell'art. 2222 e seg. del Codice Civile sul contratto d'opera, e che, a prescindere dalla durata e dall'importo percepito, hanno carattere del tutto episodico e sono completamente svincolate dalle esigenze di coordinamento con l'attività del committente; per tali ragioni non è configurabile, per esse, la fattispecie giuridica della collaborazione coordinata e continuativa;
- 4. per prestazioni di lavoro occasionale accessorio si intendono prestazioni meramente occasionali non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o autonomo, i cui compensi sono del tutto esenti ai fini fiscali e non incidono sullo stato di disoccupato o inoccupato;
- 5. la posizione di studente non può essere sommata a quella di lavoratore;
- 6. nel solo caso di nucleo famigliare con affido esclusivo, non viene assegnato alcun punteggio relativo al lavoro del genitore non affidatario.

A parità di punteggio tra i richiedenti l'ammissione al nido, valgono i criteri di seguito elencati da utilizzare in ordine progressivo:

- 1. soglia I.S.E.E. più bassa;
- 2. fratelli già frequentanti;
- 3. maggiore età del bambino;
- 4. nel caso di medesima data di nascita, si prenderà in considerazione l'iniziale del cognome in ordine alfabetico.